

bile con le finalità solidaristiche della legge n. 266. Peraltro, va considerato che la recente legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooperative sociali che «hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini».

È da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non commerciali.

I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall'art. 8 commi 3 e 4 e dell'art. 9.

L'applicazione dei benefici medesimi è condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei «registri generali delle organizzazioni di volontariato» tenuti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 6 della legge in esame.

In particolare il comma 3 dell'art. 8 ha aggiunto il comma 1-ter all'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102.

Detto comma 1-ter è così formulato: «Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lett. a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli artt. 10, 65 e 110 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino a un massimo di lire 100 milioni».

La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui all'art. 17 della legge n. 408 del 1990.

Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266 stabilisce che «i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono